

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 agosto 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina). Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2011, n. 12.

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2011, n. 13.

Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 giugno 2011, n. 24.

Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0161/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0162/Pres.

FSE - POR Obiettivo 2 2007/2013 - Asse 3. Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 117. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2011, n. 0167/Pres.

Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Pag. 15

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2011, n. 7.

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, 11/2009 in materia di attività economiche. Pag. 16



LEGGE REGIONALE 17 giugno 2011, n. 8.

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga...... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2011, n. 150/Pres.

LR 11/2009, articoli 17-bis e 17-ter. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione...... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione...... Pag. 24

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2011, n. 22/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2011, n. 24/R.

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 27.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2010 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) Pag. 35



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 30 del 28 luglio 2011)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47

1. L'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Accertamento, versamento, sanzioni). — 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre le indennità di mora e gli interessi, nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e regionale.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 47/1993

1. L'art. 5 della legge regionale 47/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Norme attuative). — 1. Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.

2. La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 luglio 2011

COTA

(Omissis)

11R0374

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2011, n. 12.

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima
della Regione Liguria n. 9 del 1° giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE
2011/2012-2012/2013-2013/2014

Art. 1.

Caccia programmata

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;

nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi della lettera E.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.



B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui alla lettera A sono cacciabili le seguenti specie:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, minilepre.

Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;

3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte:

le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni;

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'art. 7, comma 1, della legge

regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva Comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel mese di gennaio l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo ed in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

G) Orario di caccia:

la caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario:

dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale);

dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6 alle ore 17,30;

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;

dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;

dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.

H) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Allenamento cani:

1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito dal punto 1).

L) Carniere massimo giornaliero: per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

1) selvaggina stanziale:

fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

fagiano di monte: 1 capo.

2) selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di:

allodola: 8 capi;

colombaccio: 10 capi;

beccaccia: 2 capi;

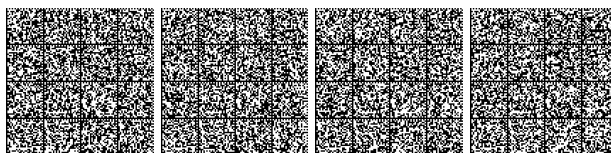
beccaccino: 2 capi;

germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga:

complessivamente 2 capi.

È consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;



M) Carniere massimo stagionale:

ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

beccaccia 20 capi;

fagiano 20 capi;

lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

2. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (Art. 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (art. 32, comma 1, lettera b). Art. 32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29) e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province.

*Art. 2.**Limitazioni all'attività venatoria*

1. Le province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

*Art. 3.**Tesserino per l'esercizio venatorio*

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 5, della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

*Art. 4.**Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Piani faunistico-venatori provinciali*). - 1. Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'art. 5, le province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

2. Le procedure di cui alla parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni sono avviate dalle amministrazioni provinciali entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 5.

3. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'amministrazione provinciale sentito il comitato faunistico-venatorio provinciale, hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della legge n. 157/1992:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'art. 2, comma 5.

4. Il piano, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'approvazione.

5. Le province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori alla Regione ai sensi dell'art. 12.

6. I piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori.»

*Art. 5.**Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sentiti la commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del calendario venatorio che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la giunta regionale, sentito l'ISPRA, propone al consiglio regionale-assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento.»



Capo III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 6.

Vigilanza

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Sanzioni

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province, si applicano le sanzioni previste dall'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 8.

Durata del calendario venatorio

1. Il presente calendario ha validità per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Art. 9.

Norme finali e transitorie

1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.

2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l'Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

3. Le province tramite il piano faunistico venatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla ed farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° giugno 2011

BURLANDO

(Omissis)

11R0379

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2011, n. 13.

Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima - della Regione Liguria n. 10 del 15 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge stabilisce la disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonché condizione per la trasparenza dell'azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite:

- a) leggi regionali di semplificazione;
- b) testi unici.

3. Al fine di migliorare la qualità della regolazione e favorire la comunicazione dell'attività programmatica e normativa della Regione i competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e della giunta regionale operano in costante collaborazione.

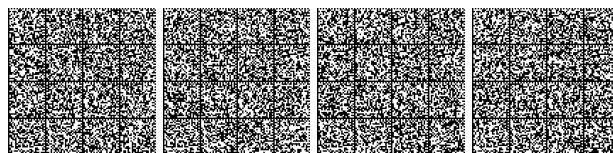
4. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 2.

Principi generali

1. La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi:

- a) programmazione normativa;
- b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme;
- c) snellezza delle procedure;



- d) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della regolazione;
- e) contenimento degli oneri amministrativi;
- f) manutenzione e riordino costanti della normativa;
- g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.

Capo II

PROGRAMMAZIONE NORMATIVA

Art. 3.

Agenda normativa

1. La giunta regionale approva l'agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa.
2. La giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione dell'agenda normativa.
3. L'agenda normativa ha durata annuale ed indica in particolare:
 - a) i provvedimenti normativi di riordino dell'ordinamento regionale;
 - b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;
 - c) i testi unici;
 - d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta;
 - e) i disegni di legge di semplificazione;
 - f) i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN), dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di clausole valutative.
4. L'agenda normativa è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che la approva con apposita risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

Art. 4.

Testi unici

1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.
3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.
4. L'agenda normativa di cui all'art. 3 indica priorità e tempi con i quali la giunta regionale provvede alla presentazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria dei testi unici.
5. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria può indicare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, all'interno dell'Agenda normativa i testi unici per i quali si adottano le procedure di cui all'art. 47 dello statuto, stabilendo i criteri e i principi ai quali attenersi per la redazione.

6. La redazione dei testi unici avviene con il supporto del gruppo tecnico di coordinamento giunta - consiglio per il processo di semplificazione di cui all'art. 7, integrato da funzionari delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico.

Art. 5.

Legge regionale di semplificazione

1. La giunta regionale presenta periodicamente al consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge di semplificazione, indicati nell'agenda normativa, con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.
2. La giunta regionale con il supporto del gruppo tecnico di cui all'art. 7 presenta periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.

Art. 6.

Manutenzione della normativa

1. La Regione promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale per quanto attiene a:
 - a) correzione di errori materiali o imprecisioni;
 - b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
 - c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali;
 - d) adeguamento a sentenze;
 - e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali.
2. La giunta regionale con il supporto del gruppo tecnico di cui all'art. 7, con un'unica legge o un unico regolamento, dispone periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 ovvero disposizioni di proroga o sospensione.

Art. 7.

Gruppo tecnico di coordinamento

1. Al fine di garantire la costante collaborazione tra la giunta regionale e il consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria, è istituito un gruppo tecnico di coordinamento giunta - consiglio per il processo di semplificazione composto in modo paritetico da dirigenti della giunta regionale e del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, in numero complessivamente non superiore a quattro individuati dalla giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza.
2. In relazione alla materia oggetto di attività il gruppo tecnico può avvalersi dell'ausilio di altri funzionari.
3. Il gruppo tecnico di cui al comma 1 sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'ATN, dell'AIR, della VIR e delle clausole valutative.

Art. 8.

Comunicazione degli atti normativi

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l'impegno di tutti all'applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia conoscenza:
 - a) dei propri atti di programmazione normativa;



b) dei progetti di legge e di regolamento, nonché della documentazione a corredo, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.

Capo III

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Art. 9. *Strumenti*

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, la Regione si avvale, in particolare, dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa;
- b) analisi di impatto della regolazione;
- c) verifica di impatto della regolazione;
- d) clausole valutative;
- e) drafting normativo.

Art. 10. *Analisi tecnico normativa*

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovra ordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; verifica, altresì, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative sulla base del manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

Art. 11. *Analisi di impatto della regolazione*

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo ivi compresa quella del mancato intervento.

3. L'agenda normativa di cui all'art. 3 indica le norme sottoposte all'AIR.

4. L'analisi di fattibilità è volta ad accertare l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse, nonché a favorire il perseguimento del principio dell'impatto normativo a costo zero per le imprese.

Art. 12. *Verifica di impatto della regolazione*

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. A tal fine sono utilizzati anche i dati sull'attuazione della legislazione comunicati periodicamente al consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria dal consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali).

2. La VIR può avvenire anche mediante l'inserimento di clausole valutative all'interno dei disegni di legge e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi.

3. Gli esiti della VIR sono trasmessi alla commissione consiliare competente per materia che li esamina e riferisce al consiglio formulando eventuali osservazioni.

Art. 13. *Clausole valutative*

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.

Art. 14. *Pubblicizzazione della verifica degli effetti degli atti normativi*

1. Il consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi.

TITOLO II SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15. *Finalità*

1. Il presente titolo indica le modalità operative e gli strumenti adottati dalla Regione al fine di:

- a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) ridurre i tempi burocratici;
- c) garantire l'omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei procedimenti amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell'iter istruttorio;
- d) facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese favorendo la modalità dell'interlocutore unico;
- e) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese;
- f) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche.

Art. 16. *Programmazione delle strategie di semplificazione*

1. La giunta regionale approva il programma annuale delle strategie di semplificazione con il quale sono definite:

- a) le linee fondamentali di azione;
- b) gli interventi qualificanti;
- c) le priorità di applicazione della misurazione degli oneri amministrativi;
- d) il cronoprogramma annuale di attuazione;
- e) gli indicatori di risultato;
- f) l'analisi dei punti di forza e di debolezza.

2. La giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma.

3. Il programma è coordinato con le previsioni dell'agenda normativa di cui all'art. 3 ed è presentato dal Presidente della Giunta regionale al consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che lo approva con apposita risoluzione, la quale può contenere modifiche e integrazioni e impartire indirizzi e direttive.



Art. 17.

Coordinamento regionale per la semplificazione amministrativa

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 15, la Regione:

- a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle procedure e dei procedimenti amministrativi;
- b) promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee su tutto il territorio regionale mediante l'adozione di modulistiche uniformi in ambito regionale;
- c) cura la rilevazione ed il confronto delle procedure amministrative diffuse sul territorio, anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei regolamenti e dei procedimenti degli enti locali liguri.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante la costituzione di tavoli tecnici che prevedano anche la partecipazione delle associazioni di categoria delle parti sociali di volta in volta interessate.

3. Il programma di cui all'art. 16 definisce le modalità attuative, le priorità ed i tempi di quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 18.

Criteri per le attività di vigilanza e controllo in ambito regionale

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e di spinta al cambiamento delle attività di vigilanza e controllo, la Regione adotta e sviluppa direttive ed iniziative volte a:

- a) definire programmazioni pluriennali dei controlli che tengano conto dei fattori di rischio, delle inadempienze già sanzionate e del numero di eventi avversi verificatisi;
- b) coinvolgere le associazioni di categoria in progetti che favoriscano sistemi di autovalutazione, autocontrollo e autocorrezione da parte dei destinatari;
- c) favorire l'esclusione dal campo dei controlli o la semplificazione delle relative procedure per le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale certificati;
- d) coordinare, per quanto di competenza, e, comunque, favorire, anche mediante la costituzione di tavoli tecnici, l'interpretazione uniforme delle normative sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di controllo che operano sul territorio.

Capo II

STRUMENTI TELEMATICI A SUPPORTO DELLA SEMPLIFICAZIONE

Art. 19.

Obiettivi e strumenti d'intervento

1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno come destinatari:

- a) la Regione;
- b) gli enti locali singoli o associati;
- c) li enti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) gli enti e organismi indipendenti o strumentali delle amministrazioni locali, gli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dalla Regione o dalle amministrazioni locali.

2. Per perseguire gli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e, in particolare, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, si avvale degli strumenti della società dell'informazione. In particolare adotta regole, procedure e tecnologie atte a:

- a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati;

- b) digitalizzare i processi amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese;

- c) implementare tecnologie, strumenti e servizi telematici omogenei sul territorio regionale.

3. Le azioni regionali nei confronti degli enti locali sono adottate previa concertazione con le associazioni di rappresentanza degli stessi ed acquisito il parere del consiglio delle autonomie locali.

4. Per l'attuazione delle politiche di semplificazione di cui al presente capo la Regione si avvale del «Centro regionale di competenza per l'e-Government e la società dell'informazione» (CRC Liguria) e del «Centro servizi territoriali» (CST Liguria) di cui all'art. 6 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e di Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., società regionale informatica in house, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Comunicazione telematica

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le amministrazioni locali liguri ed interviene per consentire a cittadini, professionisti ed imprese, con modalità omogenee sul territorio regionale, di presentare istanze telematiche.

2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la validità legale delle comunicazioni telematiche, istituisce il servizio di conservazione archivistica denominato Polo Archivistico della Regione Liguria (PAR Liguria), dedicato alla conservazione di medio e lungo periodo dei documenti digitali prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 1.

Art. 21.

Identità e domicilio digitale

1. La Regione promuove e sostiene, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle proprie capacità d'investimento, l'adozione di strumenti sicuri per l'autenticazione informatica dei cittadini di cui all'art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione promuove l'interoperatività dei sistemi di autenticazione informatica di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale con l'obiettivo di consentirne il riconoscimento nell'ambito dei vari servizi telematici erogati anche da altre amministrazioni ed enti.

3. La Regione promuove l'utilizzo di strumenti atti ad istituire il domicilio digitale da parte di cittadini e imprese, quali la Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità e le regole tecniche definite nel codice dell'amministrazione digitale.

Art. 22.

Interoperabilità e cooperazione applicativa

1. Per supportare la messa in rete delle amministrazioni liguri e la cooperazione applicativa nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) la Regione, di concerto con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le altre amministrazioni interessate, promuove:

- a) azioni di coordinamento volte a definire soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano l'utilizzo di un'interfaccia amministrativa unificata;
- b) azioni di coordinamento finalizzate alla stipula di accordi di servizio per l'accesso e l'interscambio di dati attraverso il sistema regionale di cooperazione applicativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula con le amministrazioni dello Stato accordi di servizio per poter agire in qualità di «intermediario strutturale» a beneficio delle amministrazioni liguri, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa.



Art. 23.

Accesso ai documenti amministrativi

1. Nel rispetto dell'autonomia di ciascuna amministrazione e in ottemperanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo l'accesso ai documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 19, comma 1, e la cooperazione fra i sistemi informativi.

Art. 24.

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La comunicazione interna tra le strutture della Regione è effettuata tramite strumenti telematici. La compartecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento che lo richieda avviene attraverso le tecnologie della collaborazione e cooperazione informatica.

2. Ai fini della validità formale di una comunicazione interna, la posta elettronica della Regione garantisce nei confronti dell'amministrazione regionale l'identità del mittente e il momento temporale di avvio. Salvo i casi in cui è comunque obbligatoria l'apposizione della firma originale dello scrivente, l'invio della comunicazione interna avviene tramite il sistema informatico documentale di supporto alla gestione amministrativa nel quale sono depositati i documenti che fanno parte dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti.

3. I documenti interni che richiedono obbligatoriamente l'apposizione della firma originale dello scrivente devono essere corredati di firma digitale o di altra marcatura equivalente, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a tutti gli enti di cui all'art. 19, comma 1, lettera c). A tale fine gli enti adottano tutti i provvedimenti organizzativi necessari.

5. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, per le parti di rispettiva competenza, definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. La giunta regionale, in particolare, disciplina con appositi regolamenti:

a) la gestione in forma digitale delle conferenze dei servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) le modalità affinché le comunicazioni e la cooperazione amministrativa fra la Regione e gli enti di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), e le società partecipate o controllate dalla Regione avvengano di norma tramite lo scambio di documenti digitali e di cooperazione informatica.

Art. 25.

Fatturazione e pagamenti elettronici

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), e le società partecipate o controllate dalla Regione, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata in forma elettronica.

2. I pagamenti a carico della Regione si effettuano con procedure informatiche. La Regione consente il pagamento dei diritti a carico della sua utenza attraverso l'utilizzo delle procedure informatiche.

3. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite:

a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;

b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;

c) il termine a decorrere dal quale la Regione e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento sino all'invio in forma elettronica;

d) le applicazioni informatiche da utilizzare per i pagamenti attivi e passivi;

e) gli eventuali casi di deroga alla disciplina del presente articolo.

4. Per la parte di competenza del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, l'Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area XVIII «Gestionale» - alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa:

18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico»;

18.204 «Spesa per il sistema informativo regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 27.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Presidente della Giunta regionale presenta al consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'agenda normativa di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 giugno 2011

BURLANDO

(Omissis)

11R0380

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 giugno 2011, n. 24.

Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 985 del 27 giugno 2011



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopo e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso della tassa automobilistica provinciale e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi, in attuazione dell'art. 10 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, nonché la costituzione dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La tassa automobilistica provinciale sostituisce, nel territorio provinciale, le seguenti tasse erariali:

a) la tassa automobilistica disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche;

b) la soprattassa diesel istituita con il decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifiche, relativa alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per la tassa automobilistica relativa ai veicoli in temporanea importazione continua a trovare applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 3.

Presupposti dell'imposta

1. Per i veicoli presupposto dell'imposta è l'iscrizione nei pubblici registri della provincia di Bolzano, con le modalità di cui all'art. 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche.

Art. 4.

Ammontare della tassa

1. L'ammontare della tassa automobilistica provinciale è determinato con le modalità di cui all'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche. Qualora non venga adottata, entro il 31 ottobre, la deliberazione ivi prevista, le tariffe in vigore nell'anno di riferimento si applicano anche nell'anno successivo.

2. Se l'archivio di cui all'art. 5 risulta privo delle informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto e i dati di interesse non sono rilevabili dalla carta di circolazione del veicolo tenuto al pagamento, la tassa equivale all'esazione minima prevista per legge.

Art. 5.

Archivio provinciale delle tasse automobilistiche

1. L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è costituito dall'elenco dei veicoli e targhe prova intestati a persone fisiche o giuridiche.

2. Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati riguardanti la proprietà, la scadenza di pagamento della tassa, le informazioni inerenti ad eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta, i dati tecnici, nonché i versamenti eseguiti.

3. L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è di esclusiva proprietà della Provincia.

4. L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle Finanze, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni e dall'anagrafe dei comuni. Esso è inoltre integrato con le informazioni emerse in sede di controllo di merito.

5. In sede di prima applicazione la Provincia può affidare la costituzione e la gestione dell'archivio a soggetti terzi, i quali devono assicurare la compatibilità tra l'archivio automobilistico provinciale e l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

6. Con apposito protocollo d'intesa tra la Provincia e il Ministero delle finanze sono stabilite le procedure per la definizione ed il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra l'archivio provinciale e quello nazionale.

Art. 6.

Modalità di pagamento

1. La Provincia potrà attivare, per l'assolvimento della tassa, le seguenti modalità di versamento:

a) versamento diretto presso gli sportelli del tesoriere provinciale;

b) versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefinito per il versamento eseguito in autotassazione;

c) versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dalla Provincia direttamente al domicilio del contribuente;

d) versamento tramite gli intermediari della riscossione di cui al comma 2;

e) versamento con sistemi di pagamento elettronico autorizzati dalla Giunta provinciale;

f) versamento a favore di soggetti terzi individuati secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 11, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

2. Gli intermediari autorizzati alla riscossione della tassa sono, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, i soggetti individuati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Provincia stipula apposita convenzione con le Poste Italiane S.p.a. per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le penali a garanzia del corretto svolgimento dei servizi, nonché per il collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale e per la prestazione di ulteriori servizi.

4. Per la riscossione della tassa a mezzo di intermediari della riscossione ai sensi del comma 1, lettere d) ed f), la Provincia stipula apposita convenzione con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, nonché la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Provincia delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale.

5. I soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente un'attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, del proprietario, la residenza, l'importo versato con la relativa data di versamento e la data di scadenza del pagamento della tassa.

Art. 7.

Accertamento

1. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e del rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio automobilistico provinciale.

2. I competenti uffici provinciali o i soggetti terzi di cui all'art. 16 accertano il regolare assolvimento della tassa.

3. L'accertamento avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.



Art. 8.

Recupero

1. Qualora, a seguito delle verifiche da parte della Provincia o dei terzi incaricati, venga accertato che la tassa non è stata assolta, si procede al recupero della stessa. In tal caso viene notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, un formale provvedimento di accertamento tributario. Tale atto può essere preceduto da comunicazioni di carattere informale inviate al contribuente.

2. Il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze dispone, successivamente all'anno di imposta di riferimento, gli importi minimi per i quali la Provincia, considerati i costi amministrativi, non dà luogo all'attivazione della procedura di precontenzioso di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 21-sexies, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, il recupero della tassa, nonché delle relative sanzioni ed interessi può avvenire mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, senza precedente notifica di un avviso di accertamento.

Art. 9.

Sanzioni

1. L'omesso o il ritardato pagamento della tassa automobilistica provinciale comporta l'applicazione della sanzione tributaria prevista all'art. 21-octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, oltreché, per ogni semestre maturato, l'applicazione degli interessi moratori semestrali calcolati nella misura prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e a decorrere dalla data successiva all'ultimo giorno utile per la regolare effettuazione del pagamento.

2. Se, prima della contestazione della violazione da parte degli organi competenti, il contribuente regolarizza l'omesso o il ritardato pagamento della tassa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

3. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni e, in taluni casi, nemmeno all'applicazione degli interessi, qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare a errori di aggiornamento degli archivi informatici, oppure qualora trovi applicazione il principio della tutela dell'affidamento ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 21-quater a 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

Art. 10.

Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate a titolo di tassa automobilistica è ammesso nei seguenti casi:

a) doppio versamento relativamente ad uno stesso veicolo per il medesimo periodo tributario;

b) versamento eseguito in eccedenza rispetto all'importo dovuto;

c) versamento non dovuto, ove si considera non dovuto qualora sia effettuato per un veicolo per il quale si sia verificata un'interruzione dell'obbligo tributario prevista dalla vigente normativa;

d) versamento in parte non più dovuto a seguito di radiazione per rottamazione, esportazione all'estero o a seguito di perdita di possesso per furto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall'art. 11 del presente regolamento

2. La domanda di rimborso è presentata dall'intestatario del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nell'ultimo giorno del mese di pagamento della tassa (soggetto passivo d'imposta).

3. Il titolare del credito nei confronti dell'amministrazione, così come individuato dal comma 2, può richiedere all'amministrazione, con apposita domanda scritta ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, di disporre il rimborso a favore di un soggetto terzo.

4. Il rimborso può essere altresì disposto a favore del soggetto versante, sebbene diverso dal soggetto passivo d'imposta, nel caso in cui non sia possibile la correzione dell'errore manifesto e riconoscibile. Tale errore deve risultare dalla ricevuta di pagamento o essere stato commesso in sede di inserimento del pagamento nell'archivio tributario o in sede di riscossione da parte dei soggetti abilitati. Il rimborso è disposto previa verifica che non sia prescritto il termine per l'accertamento dell'omesso pagamento nel caso di mancanza del doppio versamento in riferimento alla targa erroneamente indicata.

Art. 11.

Rimborso parziale in caso di rottamazione, esportazione all'estero o perdita di possesso per furto

1. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica è riconosciuto per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purché tali mesi siano almeno pari a quattro:

a) rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche;

b) esportazione all'estero;

c) perdita di possesso per furto.

2. Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, nel caso in cui i medesimi eventi si verificano entro il termine utile di pagamento della tassa, comprese eventuali proroghe dei termini, la stessa non è dovuta, o, se versata, dà luogo al rimborso totale di quanto versato, purché gli eventi siano stati annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

3. Il diritto al rimborso è riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

4. Ai fini dell'accoglimento della domanda di rimborso devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

a) il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento è la Provincia autonoma di Bolzano;

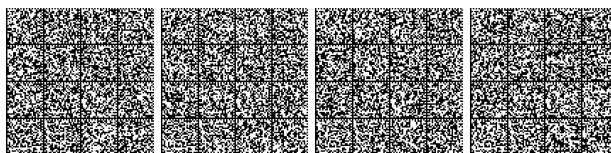
b) il soggetto richiedente è anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validità dell'evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, è ancora proprietario del veicolo.

5. Il rimborso della tassa automobilistica è calcolato come differenza tra l'importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo, calcolato in dodicesimi sul dovuto teorico intero del medesimo periodo tributario, fino al mese in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, compreso il mese stesso. Con riferimento a versamenti tardivi, insufficienti ed omessi, le attività di rimborso e di accertamento si svolgono secondo le seguenti regole:

a) in caso di versamenti effettuati tardivamente, sono considerati comunque dovuti, e quindi non rimborsabili, gli importi relativi alla sanzione e ad eventuali interessi, che devono essere calcolati sul totale della tassa dovuta per l'intero periodo tributario all'ultimo giorno utile per il pagamento;

b) in caso di versamenti insufficienti, sono considerati comunque dovuti, e quindi non rimborsabili, gli importi relativi alla sanzione e ad eventuali interessi, che devono essere calcolati sulla differenza tra il dovuto per l'intero periodo tributario e l'importo di tassa versato;

c) in caso di versamenti omessi, l'attività di accertamento tiene conto della quota di tassa non dovuta in seguito al verificarsi di uno degli eventi interruttivi di cui al comma 1, e le sanzioni e gli interessi sono calcolati sul totale della tassa dovuta per l'intero periodo tributario all'ultimo giorno utile per il pagamento.



6. In caso di perdita di possesso per furto e successivo rientro in possesso del veicolo con data di validità entro il medesimo periodo tributario, non si dà luogo al rimborso della tassa per i mesi di non possesso del veicolo. In caso di presentazione di una domanda di rimborso parziale per perdita di possesso per furto, l'amministrazione procede all'istruttoria della pratica solamente al termine del periodo tributario di riferimento, previa dichiarazione scritta, ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del richiedente di non essere rientrato in possesso del veicolo entro la scadenza del periodo tributario. Tale documentazione completa pertanto la domanda di rimborso; solamente a partire dalla data di consegna della suddetta dichiarazione decorrono i termini per il calcolo degli interessi di cui all'art. 14.

Art. 12.

Domanda e documentazione

1. La domanda di rimborso, redatta su carta libera, deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento alla Provincia, anche per il tramite di uno degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) presenti sul territorio provinciale.

2. Alla domanda vanno allegati:

a) nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), fotocopia della ricevuta attestante il pagamento dovuto e originale oppure fotocopia della ricevuta attestante l'ulteriore versamento non dovuto del quale si chiede il rimborso;

b) nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), fotocopia della ricevuta di pagamento;

c) nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), originale oppure fotocopia della ricevuta attestante il versamento non dovuto;

d) nel caso di domanda di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), fotocopia della ricevuta di pagamento;

e) fotocopia della carta di circolazione, qualora sia necessaria alla definizione della pratica di rimborso.

Art. 13.

Competenza - importo minimo rimborsabile

1. Sulla domanda di rimborso decide il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze.

2. Non sono rimborsabili le somme inferiori all'importo stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché i costi di esazione, salvo i casi per i quali trovi applicazione il principio della tutela dell'affidamento di cui all'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche.

Art. 14.

Interessi

1. Sulle somme pagate e ritenute non dovute spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

Art. 15.

Ricorsi

1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche.

Art. 16.

Affidamento a terzi

1. Gli adempimenti relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, alla gestione e all'aggiornamento dell'archivio provinciale, al controllo di merito dei pagamenti, al rimborso, al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti e all'irrogazione delle sanzioni possono essere affidati, in tutto o in parte, a soggetti terzi mediante l'istituto dell'avvalimento o con procedure a evidenza pubblica. A questo scopo va stipulata apposita convenzione.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di cui al comma 1 a terzi, in possesso del requisito di onorabilità previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, si tiene conto dei seguenti aspetti:

a) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;

b) struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

c) possesso di adeguati strumenti informatici idonei anche al collegamento con l'archivio automobilistico provinciale;

d) ubicazione, dimensione e stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;

e) competenze tecniche e professionalità del personale addetto;

f) disponibilità di strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione della tassa, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente;

g) garanzia dell'osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative per la transizione all'euro.

3. L'affidamento a terzi deve garantire il rispetto dell'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia per quanto riguarda i rapporti con gli utenti che nella documentazione e nel materiale informativo riguardante la tassa.

Art. 17.

Garanzie

1. Per l'affidamento a terzi delle attività di cui all'art. 16, comma 1, può essere richiesta idonea garanzia.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa in materia.

Art. 19.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 giugno 2011

DURNWALDER

11R0362



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0161/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;

Visti in particolare, gli articoli 145 e 146 della legge regionale 2/2002 che regolano l'esercizio della professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle piste di sci, e subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;

Richiamato l'art. 144 della sopracitata legge regionale, che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci;

Visto inoltre l'art. 148 della sopracitata legge regionale ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale 2/2002;

Richiamato il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale;

Vista la nota del 21 giugno 2011 (ad prot. n. 10702/PROD/TUR del 22 giugno 2011) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni ed integrazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge *Bollettino ufficiale* della regione autonoma friuli venezia giulia 27 luglio 2011 30 9 regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1216 del 24 giugno 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0162/Pres.

FSE - POR Obiettivo 2 2007/2013 - Asse 3. Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 117.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007;

Visto il documento «Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2009», approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 920, e, in particolare, la linea di intervento n. 21 - Voucher e incentivi finalizzati a favorire l'inserimento occupazionale mirato dei disabili da parte delle Province, nell'ambito dell'asse prioritario 3 - Inclusione sociale;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30, comma 1, secondo cui i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare il capo II del Titolo III, dedicato all'inserimento lavorativo delle persone disabili;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale» emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0117/Pres.;



Ritenuto opportuno modificare gli articoli 7 e 10 del «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», rispettivamente per stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo e per prevedere tra gli eventi che determinano la revoca parziale dei contributi concessi anche le causa di dimissioni o decesso del lavoratore;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 20 aprile 2011, hanno esaminato il testo del Regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 899, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 117»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 16 giugno 2011 ha esaminato il testo del Regolamento in questione ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2011, n. 1253, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 117»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 117», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2011, n. 0167/Pres.

Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

- il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, guardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160, che definiscono le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, produzione primaria, come definita dall'art. 3, comma 1, numero 17), del regolamento CE n. 178/2002;

Rilevato che il regolamento CE n. 853/2004, pur definendo il miele «prodotto di origine animale», non prevede per questo prodotto alcuna norma specifica in materia di igiene, facendo pertanto ricadere tutte le attività di produzione del miele nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 852/2004;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:

- la produzione primaria per uso domestico privato nonché la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

- la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Visto l'art. 1, comma 3 del Regolamento CE n. 852/2004 che demanda agli Stati membri la disciplina delle attività di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari da produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente al consumatore finale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2009, n. 2564, che definiscono «piccoli quantitativi» la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e



vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.»;

Visto lo schema di regolamento concernente per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele, predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Precisato che il predetto schema di regolamento detta, in particolare:

- norme relative ai requisiti igienico-sanitari con riferimento ai locali di produzione, nonché alla lavorazione del miele, affinché siano rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria;

- le modalità per l'avvio dell'attività da parte dell'apicoltore, le disposizioni in materia di etichettatura e rintracciabilità dei prodotti e le procedure di controllo;

Ritenuto di emanare il succitato schema di Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 22/2010;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1302 del 8 luglio 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0369

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2011, n. 7.

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, 11/2009 in materia di attività economiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011)

(Omissis).

11R0365

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2011, n. 8.

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È istituita la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il giorno 26 del mese di marzo, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.

Art. 2.

Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga

1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute, d'intesa con gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, di mobilità, di cultura e di sport, promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.

2. Per le finalità previste all'art. 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute, d'intesa con gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, di mobilità, di cultura e di sport, promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 3.

Contributi

1. La Regione, di concerto con le Province e i Comuni, può concedere contributi in cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale per la lotta alla droga.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Interventi inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga».

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 490 e mediante



storno di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 giugno 2011

TONDO

(Omissis).

11R0363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2011, n. 150/Pres.

LR 11/2009, articoli 17-bis e 17-ter. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Premesso che con l'art. 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti la vendita di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine e ciò a fronte dell'eccezionale contrazione delle vendite di generi di monopolio anche a seguito dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica di Slovenia;

Considerato che le finalità di cui all'art. 17-bis sono rivolte in particolare:

- a) alla creazione di nuove imprese;
- b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
- c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione;

Premesso, inoltre, che con l'art. 17-ter della legge regionale 11/2009, così come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, l'Amministrazione regionale è anche autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto «Reti Amiche», nonché altri servizi da erogare tramite terminali multifunzione e ciò per incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione;

Considerato che gli articoli 17-bis e 17-ter della legge regionale 11/2009 prevedono ognuno l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un apposito regolamento e che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa e di trasparenza della stessa, appare utile procedere

all'adozione di un unico regolamento per la determinazione delle tipologie di servizio ammissibili a contributo, delle condizioni, dei criteri e delle modalità per l'attivazione degli interventi regionali;

Atteso che per la creazione di nuove imprese si è ritenuto di individuare interventi diretti all'ammodernamento e ristrutturazione degli immobili destinati o da destinarsi a sede d'impresa e interventi diretti all'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, nonché all'acquisto di attrezzature e arredi strettamente funzionali all'attività esercitata;

Atteso che per la promozione di azioni di ricerca per la creazione di nuova occupazione e di reinserimento professionale è stato individuato come soggetto attuatore l'Agenzia regionale del lavoro, istituita con l'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ente competente istituzionalmente per le attività individuate dall'art. 17-bis, comma 2, lettera b) della legge regionale 11/2009;

Atteso che per la creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione sono stati individuati i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) di cui all'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») e ciò in forza delle attività già poste in essere dagli stessi C.A.T. a favore delle imprese commerciali in materie delegate dall'Amministrazione regionale;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17» così come approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1124 del 17 giugno 2011;

Ritenuto il regolamento corrispondente alle finalità dettate dalla normativa legislativa di riferimento e ritenuti legittimamente perseguiti gli obiettivi dettati dal legislatore regionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del regolamento nel testo allegato al presente decreto, di cui viene a formare parte integrante, nella stesura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1124 del 17 giugno 2011;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0357



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
- Parte prima - n. 116 del 26 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2011: Euro 775.000,00;

b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2011: Euro 1.263.000,00;

c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2011: Euro 1.390.013,87; 2012: Euro 3.099.360,00; 2013: Euro 3.099.360,00.

Art. 2.

Sistema informativo agricolo regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è ridotta di Euro 83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 3.

*Interventi nel settore delle bonifiche.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010*

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011 dall'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:

“b-bis) Cap. 16332 “Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lettera a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)”

Esercizio 2011: Euro 1.017.647,59.”.

Art. 4.

Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge n. 24 giugno 1997, n. 196) in relazione ad attività di riduzione dei rischi di natura ambientale.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 – Progetti di lavoro di pubblica utilità.

Art. 5.

*Integrazione regionale al programma operativo
regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla
legge regionale n. 14 del 2010*

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione)



e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” - Euro 11.184.659,00;

2) Cap. 23754 “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” - Euro 5.065.341,00;

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

1) Cap. 23758 “Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative – Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013” - Euro 1.442.899,46.”.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è inserito il seguente:

“2-bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, è disposta, per l'esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23692 “Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” - Euro 2.000.000,00.”.

Art. 6.

*Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto: “Esercizio 2012: Euro 5.052.000,00.”.

Art. 7.

*Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici,
la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente*

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie trattate dall'Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilità dei risultati in tutte le regioni.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 – Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.

Art. 8.

*Accordi e convenzioni per la tutela
e la sicurezza del lavoro*

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.

2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 – Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Art. 9.

*Interventi di risanamento ambientale
dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì*

1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro 800.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Art. 10.

*Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale*

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 11.

*Interventi ed opere di difesa della costa.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'art. 29, comma 3,



della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39362 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.”.

Art. 12.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2011, dall'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 è aumentata di Euro 44.556,83, a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 13.

Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

“a-bis) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, legge regionale 4 maggio 2001, n. 12)”

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00;

a-ter) Cap. 45177 “Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resi necessari a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lettera c), legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2011: Euro 1.950.000,00.”.

Art. 14.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 500.000,00.

Art. 15.

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2010, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle aziende sanitarie regionali per l'anno 2011.

Art. 16.

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'art. 28 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro 28.500.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 3.620.512,00;

b) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 15.384.408,00;

c) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 9.495.080,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.392.947,45, costituendo per l'esercizio 2010 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene iscritto, con riferimento all'esercizio 2011, sul Capitolo 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)”.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2011, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)” - Euro 119.014,45;



b) Cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)” - Euro 1.841.678,32;

c) Cap. 51801 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)” - Euro 300.000,00.”.

Art. 17.

Strutture socio-assistenziali

1. La Regione Emilia-Romagna per l’acquisto e ristrutturazione dell’immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell’importo massimo di Euro 495.000,00.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per l’attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell’ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l’importo di Euro 495.000,00.

Art. 18.

Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l’acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell’ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: Esercizio 2011: Euro 1.090.000,00.

2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (art. 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l’importo di Euro 1.090.000,00.

Art. 19.

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta

regionale con proprio atto definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per l’esercizio 2011, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 73140 nell’ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 20.

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Alla fine del comma 1 dell’art. 33 della legge regionale n. 14 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole: “e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all’annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.”.

Art. 21.

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 34 della legge regionale n. 14 del 2010, per l’esercizio 2011, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 22.

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l’esercizio 2011, autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo 70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

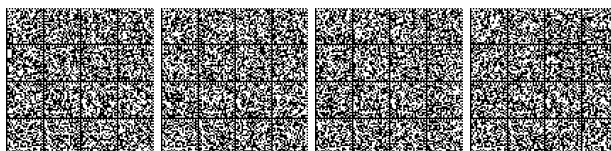


Art. 23.

*Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali*

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 37 della legge regionale n. 14 del 2010, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2011, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2010.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	-	550.172,95
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	570.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	-	9.685,63
4)	2775	1.2.3.3.4420	-	2.215.251,63
5)	3455	1.2.2.3.3100	-	150.179,27
6)	3850	1.2.3.3.4440	+	149.000,00
7)	3889	1.2.1.3.1510	+	120.166,32
8)	3905	1.2.1.3.1500	+	44.496,46
9)	3909	1.2.1.3.1510	+	20.000,00
10)	3910	1.2.1.3.1510	+	70.413,67
11)	3925	1.2.1.3.1520	+	6.081,30
12)	3937	1.2.1.3.1510	+	2.329.683,41
13)	4270	1.2.1.3.1600	-	38.000,00
14)	4276	1.2.1.3.1600	-	237.918,60
15)	4339	1.2.1.3.1611	+	2.305,72
16)	14427	1.3.1.3.6212	+	150.000,00
17)	16400	1.3.1.3.6300	-	42.073,84
18)	21088	1.3.2.3.8000	-	9.134.106,62
19)	23417	1.3.2.3.8350	+	2.506,95
20)	23419	1.3.2.3.8350	+	17.180,82
21)	23752	1.3.2.3.8368	-	3.300.000,00
22)	25523	1.3.3.3.10050	-	1.000.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	+	815.558,18
24)	30640	1.4.1.3.12630	-	1.520.364,72
25)	30646	1.4.1.3.12630	-	732.569,00
26)	31110	1.4.1.3.12650	-	1.503.212,43
27)	32045	1.4.1.3.12800	-	284.051,29
28)	32097	1.4.1.3.12735	-	5.200.881,53
29)	32116	1.4.1.3.12820	-	533.417,88
30)	32123	1.4.1.3.12820	-	8.282,47
31)	36186	1.4.2.3.14062	-	580,00
32)	36188	1.4.2.3.14062	+	6.671,65
33)	37250	1.4.2.3.14170	-	671.000,00
34)	37385	1.4.2.3.14223	+	131.034,62
35)	38030	1.4.2.3.14300	-	166.320,00
36)	38090	1.4.2.3.14305	-	1.908.504,50
37)	39050	1.4.2.3.14500	+	157.690,61
38)	39220	1.4.2.3.14500	-	272.873,50
39)	39360	1.4.2.3.14555	+	193.199,72
40)	41360	1.4.3.3.15800	-	3.000.000,00
41)	41550	1.4.3.3.15800	-	100.000,00
42)	41997	1.4.3.3.15820	-	100.000,00
43)	43270	1.4.3.3.16010	-	360.000,00
44)	43272	1.4.3.3.16010	-	8.100.000,00
45)	45125	1.4.3.3.16420	-	500.000,00
46)	45177	1.4.3.3.16200	-	2.781.540,00
47)	45179	1.4.3.3.16200	-	2.500.000,00
48)	45184	1.4.3.3.16200	-	3.200.000,00
49)	45186	1.4.3.3.16200	-	3.500.000,00
50)	45194	1.4.3.3.16200	+	14.532,80
51)	46115	1.4.3.3.16600	+	1.000.000,00
52)	47114	1.4.4.3.17400	-	191.242,07
53)	47315	1.4.4.3.17400	-	500.000,00
54)	47317	1.4.4.3.17400	+	61.000,00
55)	48050	1.4.4.3.17450	-	2.028.265,44
56)	57200	1.5.2.3.21000	-	1.470.155,82
57)	64400	1.5.1.3.19100	-	1.700.000,00
58)	65717	1.5.1.3.19050	-	1.031.087,86
59)	65721	1.5.1.3.19050	-	300.091,83
60)	65770	1.5.1.3.19070	-	2.873.085,60
61)	68321	1.5.2.3.21060	-	1.090.000,00
62)	70545	1.6.5.3.27500	+	117.513,64
63)	70678	1.6.5.3.27500	-	26.286,00
64)	70718	1.6.5.3.27520	-	1.268.473,95
65)	71566	1.6.5.3.27537	+	267.678,00
66)	71572	1.6.5.3.27540	+	173.926,06
67)	73060	1.6.2.3.23500	-	1.028.919,25
68)	73135	1.6.3.3.24510	-	9.550.281,29
69)	78440	1.4.2.3.14384	-	2.402,35
70)	78705	1.6.6.3.28500	-	109.204,26



Art. 24.

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per l'importo massimo complessivo nel triennio di Euro 2.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all'U.P.B. 1.3.1.2.5210 – Tenuta dei libri genealogici – Risorse statali.

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione – Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.

5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita in sede di approvazione del bilancio di previsione ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è così sostituito: "La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'art. 17, comma 3."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.

2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi."

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

*"Art. 19-bis**Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse*

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'art. 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.

3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infra-regionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.

4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.

5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi."

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002

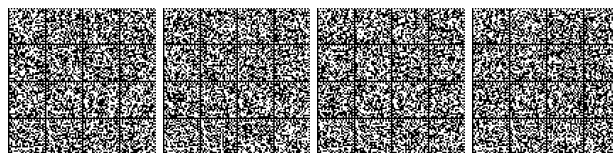
1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:

"3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali."

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) dopo le parole "Il Servizio" è aggiunta la seguente locuzione: "previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare".



Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:

“Art. 13

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo per l'emergenza abitativa*

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già erogati di cui all'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione).”.

2. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 14 del 2010 le parole “entro il 31 luglio 2011” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2011”.

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis

Presidente onorario

1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall'Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.”.

Art. 31.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2011

ERRANI

(Omissis).

11R0366

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* - Parte prima - n. 117 del 26 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 229.418.400,88 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 1.042.829.516,48 quanto alla previsione di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 229.418.400,88 quanto alla previsione di competenza e diminuito di Euro 1.028.947.505,05 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2010

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) dopo il capitolo “91135,” è inserito il capitolo “91137,”.



Art. 4.

Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 15 del 2010, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è ridotto di Euro 42.000.000,00.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2010 è ridotto di Euro 3.000.000,00.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 15 del 2010 è aumentato di Euro 19.000.000,00.

Art. 5.

*Ricognizione residui attivi e passivi
Approvazione conto del tesoriere*

1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'art. 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2010 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4519 del 20 aprile 2011, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4520 del 20 aprile 2011, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2011 di cui all'art. 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 6.

*Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente*

1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2011, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 3.337.870.784,96.

Art. 7.

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2011-2013 approvato dall'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2010, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2011

ERRANI

(Omissis).

11R0367

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 giugno 2011, n. 22/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 17 giugno 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Capo I

MUSEI ED ECOMUSEI

Art. 1.

Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 legge regionale n. 21/2010)

1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza maggiorazioni in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti:

- a) livello dei servizi offerti;
- b) entità delle collezioni in esposizione;
- c) domanda potenziale di visite;
- d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio;
- e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero;
- f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di età inferiore a 18 anni, agli studenti di età inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale (art. 20 legge regionale n. 21/2010)

1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'art. 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2010.



2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono i seguenti:

a) conformità dello statuto o del regolamento di organizzazione e di funzionamento ai contenuti di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Art. 150, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998). Sono definiti: la missione del museo, le forme di gestione e di organizzazione, il profilo di competenza del direttore scientifico, la conservazione e la cura del patrimonio e delle collezioni, con particolare riferimento alla presenza di strumenti di controllo del microclima e di sistemi anti intrusione, nonché alle condizioni di alienazione nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) attribuzione con atto formale della funzione di direzione scientifica da parte del legale rappresentante della struttura ad una figura professionale adeguatamente qualificata;

c) apertura della struttura (museale o ecomuseale) per almeno ventiquattro ore alla settimana, considerata come misura media nell'arco dell'anno;

d) conformità della struttura alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);

e) presenza nella struttura di adeguati sussidi informativi e didattici, quali percorsi guidati, apparati informativi in lingue straniere, audioguide;

f) organizzazione di attività educativa e divulgativa rivolta alla scuola e a tipologie differenziate di fruitori, anche mediante la predisposizione di appositi itinerari e di visite guidate. Sono indicati i soggetti che organizzano le attività, le metodologie adottate e gli spazi appositamente adibiti;

g) organizzazione di attività di ricerca relativa alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio, con particolare riferimento alla predisposizione di un inventario completo e aggiornato del patrimonio posseduto, in cui il materiale di proprietà della struttura sia distinto da quello in deposito da altri istituti;

h) predisposizione di una attività di rilevazione e di analisi della fruizione con indicazione specifica degli strumenti adottati per lo svolgimento di tale attività;

i) allestimento di specifici percorsi storico-geografici e culturali riferiti al territorio incluso nell'ecomuseo.

3. I requisiti di cui al comma 2 lettere b), f), g), h) sono conseguibili attraverso la convenzione istitutiva del sistema museale di cui all'art. 5, comma 2.

4. Qualora l'ottemperanza al requisito di cui al comma 2 lettera d) comporti pregiudizio dei valori storici ed estetici della struttura, si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996.

Art. 3.

Modalità di presentazione e contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 legge regionale n. 21/2010)

1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata, anche in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.

2. Il settore regionale competente verifica la congruità e la completezza dell'istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all'art. 4 l'emanazione del parere ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 21/2010.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento della commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art. 22 legge regionale n. 21/2010)

1. La commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'art. 22 della legge regionale n. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.

2. Alle sedute della commissione partecipa il dirigente del settore regionale competente.

3. La commissione è convocata dal presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'art. 3, comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta.

4. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età.

5. Il parere è emanato entro trenta giorni dalla prima seduta della commissione, ed è deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Alle sedute della commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

Art. 5.

Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali (art. 17 legge regionale n. 21/2010)

1. I sistemi museali di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21/2010 sono costituiti sulla base di una convenzione stipulata tra i soggetti titolari dei musei.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in ogni caso lo svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:

a) attività di comunicazione e di promozione relativa ai servizi del sistema museale;

b) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;

c) formazione e aggiornamento professionale del personale;

d) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate.

3. La convenzione di cui al comma 1 disciplina in particolare i seguenti oggetti:

a) modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo di coordinamento dei soggetti aderenti;

b) dotazione di personale adeguatamente qualificato in relazione alle dimensioni ed alle attività del sistema, ai sensi del comma 2 lettera c);

Capo II

RETE DOCUMENTARIA E ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE

Sezione I

BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Art. 6.

Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11, comma 5 legge regionale n. 21/2010)

1. L'accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l'utente.



2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:

a) l'attività di informazione per l'uso della biblioteca o dell'archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;

b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell'assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;

c) l'accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca.

3. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che:

a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;

b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;

c) il costo dell'attività di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteche o dall'archivio;

d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui agli articoli 108 e 109 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 7.

Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 legge regionale n. 21/2010)

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.

2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inoltre, gli elementi di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.

4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.

5. La rete documentaria locale realizza:

a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogo, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;

b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico bibliografico;

c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l'accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);

d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;

e) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.

Art. 8.

Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28, comma 6 legge regionale n. 21/2010)

1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.

2. A tal fine l'istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:

a) la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo pieno al coordinamento tecnico;

b) la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;

c) nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di 50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.

Sezione II

ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE

Art. 9.

Criteri per l'individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell'archivio (art. 25 comma 3 legge regionale n. 21/2010)

1. Per centri di deposito si intendono gli istituti depositari di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. I centri di deposito svolgono le funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 106/2004 e sono individuati tra gli istituti documentari della Toscana sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza pregressa acquisita nello svolgimento delle funzioni di istituto depositario ai sensi della previgente normativa statale sul deposito obbligatorio. A tal fine la Regione può avvalersi delle strutture statali presenti nel proprio territorio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

b) adeguatezza della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto depositario previste dalla normativa vigente;

c) specializzazione dell'istituto relativamente alla gestione di una o più tipologie di documenti inseriti nella disciplina del deposito legale.

3. Le modalità operative di svolgimento delle funzioni sono disciplinate da apposita convenzione tra la Regione e i centri di deposito.

4. La Regione, sulla base del monitoraggio della gestione e dell'attività dell'archivio, valuta la funzionalità della soluzione adottata per la sua organizzazione e può rivederla anche procedendo all'individuazione di nuovi centri di deposito. Sono altresì possibili modifiche alla struttura dell'archivio nei seguenti casi:

a) grave inadempienza degli istituti nell'esercizio delle funzioni di deposito e nel rispetto delle condizioni poste dalla convenzione di cui al comma 3;

b) sopravvenuta impossibilità degli istituti all'esercizio delle funzioni di deposito.

5. I centri di deposito assicurano il funzionamento dell'archivio attraverso lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 106/2004.



Capo III

ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 legge regionale n. 21/2010)

1. La domanda ai fini della formazione della tabella regionale è presentata dal legale rappresentante dell'istituzione culturale entro il 31 luglio dell'anno di scadenza della tabella regionale.

2. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale e reperibile anche nel sito web della Regione Toscana.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, anche in via telematica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei seguenti elementi:

a) l'avvenuta costituzione dell'istituzione culturale per legge ovvero il riconoscimento della personalità giuridica privata da almeno dieci anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) la tipologia dei beni culturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 21/2010;

c) l'indicazione del bene culturale afferente ad almeno una tipologia di cui alla lettera precedente di cui sia stato verificato l'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

d) l'avvenuta inventariazione e catalogazione del patrimonio verificato o dichiarato di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

e) la disponibilità di risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie adeguate per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

4. Unitamente alla domanda di cui al comma 1 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 è presentata inoltre la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e lo statuto;

b) la relazione sull'attività scientifica e culturale svolta negli ultimi dieci anni con particolare riferimento all'ultimo triennio e il programma di attività per il triennio successivo;

c) i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni e il bilancio preventivo dell'anno in corso, deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;

d) copia delle pubblicazioni ritenute più significative ai fini della valutazione.

5. Le istituzioni presenti nella tabella attestano entro il 31 dicembre di ogni anno il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 30, comma 2 della legge regionale n. 21/2010 e a tal fine presentano:

a) la dichiarazione sostitutiva attestante gli elementi di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e) e l'eventuale aggiornamento;

b) il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;

c) la relazione sull'attività scientifica e culturale svolta nell'anno precedente e il programma di attività per l'anno in corso.

Art. 11.

Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31, comma 3, legge regionale n. 21/2010)

1. La valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale è effettuata dal settore competente per materia entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) il grado di rilevanza scientifica e culturale delle attività svolte e programmate;

b) l'entità del patrimonio d'interesse culturale e la rilevanza dell'impegno tecnico-scientifico, organizzativo ed economico necessario per la sua conservazione e valorizzazione;

c) il rilievo dell'archivio/biblioteca/ museo, in termini di patrimonio reso fruibile, di visitatori e di qualità dell'offerta;

d) le caratteristiche e l'ampiezza dei servizi, delle attività e degli strumenti per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dell'istituzione;

e) la dimensione e le caratteristiche della struttura organizzativa;

f) il grado di efficienza della gestione economica;

g) l'eventuale interesse culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dell'immobile o degli immobili di cui l'istituzione ha la gestione e incidenza delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel bilancio dell'istituzione.

Capo IV

SISTEMA REGIONALE DELLO SPETTACOLO

Sezione I

ATTIVITÀ TEATRALI, MUSICALI E COREUTICHE

Art. 12.

Requisiti per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36, legge regionale n. 21/2010)

1. I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 21/2010, richiedono l'accreditamento con istanza al settore regionale competente, con le modalità di cui all'art. 13:

2. I requisiti per l'accreditamento sono i seguenti:

a) finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, rivolte alla promozione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo;

b) sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;

c) qualificata attività culturale, che evidenzi in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione o dello Stato, svolta in maniera continuativa;

d) programma di attività, riferito al periodo per cui si richiede l'accreditamento, qualificato, economicamente sostenibile, partecipato finanziariamente dagli enti locali e rispondente alle linee di sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo previste dal piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010;

e) disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l'accreditamento, e formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all'ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l'accreditamento in forma singola o con gli enti di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), c), d) della legge regionale n. 21/2010, mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:

a) oggetto e durata dell'accordo;

b) rapporti finanziari;

c) distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.



Art. 13.

Modalità e termini dell'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 legge regionale n. 21/2010)

1. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l'accreditamento presenta, anche in via telematica, l'istanza di cui all'art. 12 comma 1 entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.

2. All'istanza di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo.

3. Il settore regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle richieste di accreditamento, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata in coerenza con i contenuti del piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010.

5. L'accreditamento ha validità quinquennale.

6. Gli enti accreditati presentano, anche in via telematica, entro il 30 marzo di ogni anno dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2; al termine del quinquennio i soggetti interessati presentano nuova istanza di accreditamento.

7. La Regione effettua il controllo sulla totalità degli enti accreditati entro un anno dal rilascio dell'accreditamento, e un controllo a campione negli anni successivi. Qualora l'esito del controllo sia negativo, la Regione revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

Art. 14.

Modalità di organizzazione e funzionamento della commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 legge regionale n. 21/2010)

1. La commissione regionale per lo spettacolo dal vivo è organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 35 della legge regionale n. 21/2010, attraverso l'integrazione tra le varie componenti del sistema regionale dello spettacolo.

2. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura ed è presieduta dal dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo di cui all'art. 37, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 21/2010.

3. I membri di cui all'art. 37, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 21/2010 sono esperti di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dello spettacolo dal vivo, con adeguata conoscenza del sistema toscano dello spettacolo dal vivo.

4. La commissione si riunisce annualmente in almeno due sedute plenarie, almeno una delle quali finalizzata all'elaborazione delle proposte e delle osservazioni di cui all'art. 37, comma 2 della legge regionale n. 21/2010.

5. Le sottocommissioni di cui all'art. 37, comma 4 della legge regionale n. 21/2010 possono formulare proposte e osservazioni nell'ambito degli orientamenti individuati nelle sedi plenarie di cui al comma 4 per i singoli ambiti dello spettacolo dal vivo. Le sottocommissioni possono scegliere anche modalità interdisciplinari di lavoro, e possono essere consultate dai competenti uffici regionali in merito a specifiche problematiche di natura tecnica.

6. La commissione è convocata dal presidente almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Le proposte e le osservazioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. Alle sedute della commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

Art. 15.

Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 legge regionale n. 21/2010)

1. Il requisito specifico di ammissibilità per i progetti presentati dagli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi degli articoli 12 e 13 sono i seguenti:

a) progetto artistico-culturale di particolare interesse ai fini dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all'art. 35 della legge regionale n. 21/2010 nel quale siano evidenziati in particolare: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le attività produttive, le collaborazioni con altri soggetti di rilevanza nazionale e/o internazionale.

b) compartecipazione finanziaria dell'ente al progetto.

2. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d'innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, sono i seguenti:

a) presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di cui all'art. 39, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 21/2010, la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;

b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico-organizzativo qualificato, sottoscritto dal direttore artistico-organizzativo, nel quale siano evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le eventuali collaborazioni con altri soggetti.

3. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all'art. 38 commi 1 e 2 della legge regionale n. 21/2010 e per la formazione del pubblico sono i seguenti:

a) produzioni cinematografiche e audiovisive economicamente sostenibili, realizzate, in tutto o in parte, nel territorio regionale da parte di soggetti che garantiscano affidabilità finanziaria e dotati di una struttura organizzativa di elevata professionalità sul piano artistico, tecnico ed amministrativo-gestionale. Tali produzioni sono finalizzate a promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Toscana e a rivestire interesse anche in ambito nazionale e internazionale;

b) programmazione di particolare rilievo culturale e di interesse regionale, che preveda anche la realizzazione di iniziative di formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane, realizzata da sale cinematografiche dotate di tecnologie digitali ed aperte al pubblico con una programmazione di almeno 120 giorni all'anno;

c) sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa statale, che presentino un progetto culturalmente qualificato ed economicamente sostenibile, svolto preferibilmente in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale. Il progetto è finalizzato alla promozione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane.

4. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui all'art. 39 comma 2, lettera d) della legge regionale n. 21/2010 sono i seguenti:

a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;

b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

c) progetto di particolare rilevanza artistica e culturale, sottoscritto dal direttore artistico e dal direttore organizzativo, che si svolga in un arco di tempo limitato, in uno o più spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale e articolato in più spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche in prima nazionale o assoluta. Nel progetto sono evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità, il luogo e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica,



le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le collaborazioni, anche internazionali, con altri soggetti.

5. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare di cui all'art. 39, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 21/2010 sono i seguenti:

- a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
- b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) periodo di disponibilità degli spazi di spettacolo e di servizio per ogni anno di intervento;
- d) la sostenibilità economica;
- e) le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate;
- f) la relazione tra l'intervento culturale e il territorio di riferimento;
- g) l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo;
- h) le eventuali attività di tutoraggio nei confronti di giovani compagnie;
- i) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici o privati.

6. Per le compagnie di prosa e le compagnie di danza, oltre ai requisiti di cui al comma 5, è richiesto l'ulteriore requisito di un progetto di residenza di durata pluriennale, sottoscritto dal direttore artistico-organizzativo, proposto da singoli soggetti (residenza individuale) nel quale siano evidenziati in particolare i seguenti aspetti: le attività di spettacolo (produzione, ospitalità, formazione, laboratori) con la previsione delle giornate destinate annualmente alle attività recitative aperte al pubblico.

7. Qualora il progetto di cui al comma 6 sia presentato in forma associata (residenza multipla), ad esso è allegata una convenzione che stabilisca:

- a) oggetto e durata dell'accordo;
- b) rapporti finanziari;
- c) distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti.

8. Gli spazi di spettacolo e di servizio di titolarità pubblica di cui al comma 5 lettera c) sono assegnati in conformità all'art. 14 della legge regionale n. 21/2010.

Art. 16.

Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 legge regionale n. 21/2010)

1. Il nucleo permanente di valutazione di cui all'art. 40 comma 3 della legge regionale n. 21/2010 rilascia un parere, in applicazione di quanto stabilito dal piano della cultura e dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 21/2010, al settore regionale competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all'art. 15 comma 2.

2. Il nucleo permanente di cui al comma 1 è costituito da sei membri, di cui almeno uno per ciascuna categoria di prosa, danza e musica, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico-organizzativa almeno quinquennale.

3. Non possono essere nominati membri del nucleo permanente coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui all'art. 15, comma 2.

4. Il nucleo permanente elegge il presidente tra i suoi membri.

5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.

6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

Art. 17.

Promozione della cultura musicale (art. 46 legge regionale n. 21/2010)

1. I requisiti specifici per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 21/2010 sono i seguenti:

- a) sede operativa stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
- b) finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
- c) la realizzazione di attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione e dello Stato, oltre che con risorse proprie, mediante l'organizzazione di corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per musicisti, con particolare riferimento alle pratiche d'insieme ed orchestrali, e mediante le eventuali collaborazioni con organismi nazionali e internazionali;
- d) la realizzazione di attività di produzione, quale elemento di completamento ed integrazione dei corsi, anche con propri gruppi organizzati di artisti;
- e) la disponibilità, formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture agibili ubicate nel territorio della Regione Toscana, che siano idonee alla realizzazione delle attività;
- f) direzione artistica e direzione organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
- g) il programma triennale di attività e il progetto dettagliato, qualificato ed economicamente sostenibile del primo anno. Il progetto specifica i seguenti elementi:

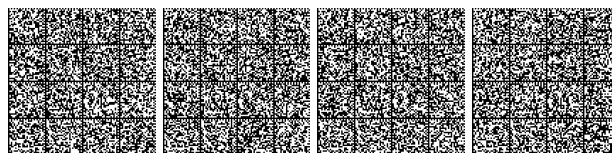
- 1) tipologia dei corsi di perfezionamento professionale;
- 2) durata e numero dei corsi;
- 3) numero delle ore di insegnamento previste per ogni corso;
- 4) docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
- 5) numero dei partecipanti ai corsi;
- 6) attività di produzione a completamento ed integrazione dei corsi;

2. I requisiti specifici per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione didattica di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 21/2010 sono i seguenti:

- a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, siano rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) compartecipazione finanziaria alle attività da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) la realizzazione di attività da almeno tre anni, anche con il concorso finanziario di soggetti pubblici, nel territorio della Regione Toscana finalizzate in particolare all'aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore musicale, dei docenti delle scuole di musica e delle istituzioni scolastiche della Regione Toscana;
- d) la presentazione di un progetto qualificato ed economicamente sostenibile nel quale siano evidenziati la tipologia, il numero e la durata delle attività di aggiornamento e riqualificazione dei partecipanti, la professionalità degli esperti e dei docenti coinvolti.

3. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti locali territoriali sono i seguenti:

- a) la realizzazione di attività corsuali di formazione musicale svolta in maniera continuativa da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
- b) la presentazione di un programma delle attività didattiche, economicamente sostenibile e coerente con i contenuti del piano della cultura, nel quale siano specificati i seguenti elementi:
- 1) tipologia dei corsi di orientamento o di formazione musicale;
- 2) il numero e la durata dei corsi;



- 3) il numero di ore di insegnamento previsto per ogni corso;
- 4) i docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
- 5) il numero dei partecipanti ai corsi.

4. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 21/2010 sono i seguenti:

- a) i requisiti di cui al comma 3;
- b) i requisiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b).

Capo V

RIVISTE TOSCANE DI CULTURA

Art. 18.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura (art. 53 comma 2, lettera s) legge regionale n. 21/2010)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per riviste di cultura le pubblicazioni periodiche, a stampa e/o on-line, di ambito umanistico, sociale, economico e scientifico, che hanno come oggetto prevalente di interesse lo studio interdisciplinare, la divulgazione e la promozione del dibattito culturale sulla realtà sociale contemporanea.

2. Per l'iscrizione nell'elenco, le pubblicazioni devono presentare i seguenti requisiti:

a) per le riviste a stampa:

1) essere registrate come pubblicazioni periodiche ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

2) essere iscritte al Registro degli operatori di comunicazione per i soggetti di cui all'art. 2 del «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 666/08/CONS, del 26 novembre 2008;

3) dedicare alla pubblicità a pagamento un numero di pagine inferiori al 20%;

4) avere la sede della redazione in Toscana;

5) essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISSN);

b) per le riviste on-line:

1) essere in regola con gli obblighi di registrazione previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416) e dall'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

2) avere la sede dell'ente responsabile della pubblicazione in Toscana;

3) essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISSN) o del sistema base di input/output di rete (NBN);

c) per entrambe le tipologie:

1) avere rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, tenuto conto anche:

a) della autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico;

b) della ampiezza del corredo bibliografico;

c) del riconoscimento a livello statale delle pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale ai sensi dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

d) del fattore di impatto quale indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti, pubblicato nel Journal Citation Reports;

2) avere continuità e regolarità delle pubblicazioni.

3. Sono esclusi dall'elenco:

- a) giornali e serie monografiche;
- b) stampa aziendale a uso interno;
- c) stampa religiosa a circolazione interna o limitata;
- d) stampa scolastica;
- e) stampa di quartiere;
- f) periodici dello Stato, di enti locali, di enti pubblici;
- g) periodici di istituti finanziari o di credito;
- h) periodici di associazioni professionali;
- i) periodici di partiti, movimenti o gruppi politici;
- l) periodici interamente in lingua straniera.

4. La domanda di iscrizione al registro è presentata dal legale rappresentante della rivista decorsi 6 mesi dall'emanazione del presente regolamento.

5. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale, reperibile anche sul sito web della Regione Toscana e corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) numero 1) a), c), d), e numero 2).

6. Unitamente alla domanda di cui al comma 4 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 è presentata inoltre copia della rivista.

Capo VI

SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI, DELLE ISTITUZIONI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19.

Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e della attività culturali (art. 9 legge regionale n. 21/2010)

1. La giunta regionale definisce, mediante le delibere annuali di attuazione del piano della cultura di cui all'art. 5 della legge regionale n. 21/2010, gli elementi caratterizzanti i flussi informativi, quali modelli di rilevazione, organizzazione del piano di rilevazione, e utilizzo di procedure informatizzate, in un quadro di coerenza nell'ambito delle tecnologie e degli standard del sistema informativo regionale.

2. Le delibere di cui al comma 1 indicano altresì gli obblighi di rilevazione e comunicazione alla Regione dei dati statistici dei soggetti accreditati dalla Regione stessa, nonché dei soggetti beneficiari di contributi regionali, ai fini del monitoraggio sulla permanenza delle condizioni di accesso ai benefici.

3. La Regione, al fine di perseguire le finalità di cui alla legge regionale n. 21/2010 e al presente regolamento, può divulgare i dati ricevuti a livello singolo e aggregato. Le informazioni oggetto della divulgazione sono indicate nell'allegato alle schede di rilevazione approvate con decreto dirigenziale.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3, comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 10 comma 1 è stabilito in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010.

3. In sede di prima applicazione, il requisito di cui all'art. 10, comma 3, lettera c) è soddisfatto dalla presentazione della richiesta di verifica dell'interesse culturale per i beni di cui all'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004.



4. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 13 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2011

ROSSI

11R0334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2011, n. 24/R.

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 28 del 27 giugno 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N E

il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione, in attuazione di quanto disposto:

a) dall'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

b) degli articoli 35 e 38, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza).

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai piani e programmi regionali:

a) di cui all'art. 10 della legge regionale 49/1999;

b) di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni medesime:

a) ai piani e programmi soggetti a VAS ai sensi della l.r. 10/2010;

b) ai piani e programmi regionali approvati con le procedure della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «dirigente responsabile del piano o programma», di seguito indicato come «dirigente responsabile», il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma, ivi compresi gli elementi di analisi e valutazione di cui all'art. 4, comma 1; corrisponde alla figura del «responsabile del procedimento» di cui all'art. 16 della legge regionale 1/2005;

b) «modello analitico», il documento -guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;

c) «informativa preliminare di piano o programma», il documento predisposto ai fini dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto;

d) «proposta di piano o programma», la documentazione predisposta ai fini della concertazione e partecipazione; per i piani e programmi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 è altresì la proposta della Giunta regionale ai fini dell'adozione del piano o programma da parte del Consiglio regionale e della conseguente partecipazione;

e) «proposta finale di piano o programma»: la proposta della Giunta regionale ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente gli esiti della valutazione e dei processi di concertazione, partecipazione e consultazione ai sensi della legge regionale 10/2010;

f) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

g) «progetti», anche ai fini della valutazione, quelli concernenti la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, e altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Art. 3.

Competenze

1. Il dirigente responsabile:

a) redige i documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da c) a d) e), ivi compresa la parte relativa alle valutazioni e le analisi di cui all'art. 4, comma 1;

b) predispone gli atti per la partecipazione ai sensi dell'art. 11;

c) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere e d ex post di cui all'art. 9.

2. Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV):

a) valida attraverso l'espressione di parere, la corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano o programma ai fini dell'esame da parte del Comitato Tecnico di Direzione (CTD);

b) riceve copia della proposta finale dei piani o programmi non soggetti alla legge regionale 10/2010.

3. Il CTD verifica le coerenze e le conformità dello strumento di programmazione proposto e in particolare:

a) esamina l'informativa preliminare del piano o programma verificandone la conformità con il quadro normativo e con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed esprime sulla medesima un parere ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale;

b) esamina la proposta di piano o programma elaborata dopo gli indirizzi del Consiglio ai sensi dell'art. 48 dello Statuto; l'esame è effettuato sulla base della validazione del NURV, verificando la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e le compatibilità finanziarie, il grado di integrazione intersettoriale e la valutazione degli effetti attesi dall'attuazione del piano o programma.



4. Restano fermi i compiti svolti ai sensi della l. r. 10/2010 dal dirigente responsabile di cui all'art. 4, comma 1, lettera l) della medesima legge regionale 10/2010 e dal NURV.

Capo II

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 4.

Valutazione

1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha ad oggetto:

- a) la coerenza esterna di cui all'art. 5;
- b) la coerenza interna di cui all'art. 6;
- c) la fattibilità finanziaria di cui all'art. 7;
- d) gli effetti attesi di cui all'art. 8;

e) gli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'art. 9.

3. Per i piani e programmi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1, la valutazione comprende anche gli elementi previsti dall'art. 11, comma 5 della legge regionale 1/2005.

4. Nei casi in cui il piano o programma sia soggetto a VAS ai sensi della legge regionale 10/2010, la valutazione degli aspetti rilevanti per l'ambiente è effettuata secondo le procedure e con le modalità della legge regionale 10/2010. Per gli aspetti non considerati nell'ambito della VAS, si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 5.

Valutazione di coerenza esterna

1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l'analisi della coerenza fra:

a) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi dell'art. 48, commi 3 e 4 della legge regionale 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;

b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale.

2. Per gli atti di programmazione regionali per i quali la legge regionale prevede l'approvazione con le procedure di cui alla legge regionale 1/2005, la valutazione di coerenza esterna comporta preliminarmente la valutazione di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale.

Art. 6.

Valutazione di coerenza interna

1. La valutazione di coerenza interna concerne l'analisi della coerenza fra:

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;

b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.

Art. 7.

Analisi di fattibilità finanziaria

1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.

2. L'analisi di fattibilità finanziaria è riesaminata tenendo conto degli esiti della valutazione degli effetti attesi di cui all'art. 8, oltre che dei pareri e dei contributi derivanti dalla partecipazione, per evidenziare eventuali scostamenti dalle previsioni delle disponibilità finanziarie e dei costi del piano o programma.

Art. 8.

Valutazione degli effetti attesi

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

2. La valutazione degli effetti attesi comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale.

3. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9.

Sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate.

2. La valutazione in itinere e la valutazione ex post rappresentano fasi di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o programma, nonché sulla capacità di quest'ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati.

3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso:

a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell'atto;

b) la costruzione dei relativi flussi informativi;

c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti all'art. 10-bis, comma 3 della legge regionale 49/1999.

4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia e registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post.



Capo III

FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Sezione I

PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA

Art. 10.

Formazione dei documenti di piano o programma

1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti fasi:

a) approvazione da parte della Giunta regionale dell'informativa preliminare di piano o programma e relativa trasmissione al Consiglio regionale per la formulazione degli indirizzi ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;

b) esame da parte del NURV e del CTD della proposta di piano o programma, elaborata dal dirigente responsabile;

c) partecipazione ai sensi dell'art. 11 sulla proposta di piano o programma;

d) deliberazione da parte della Giunta regionale della proposta finale di piano o programma e sua trasmissione al Consiglio regionale.

2. Nei casi in cui il piano programma sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, il confronto o la concertazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 49/1999 possono svolgersi contemporaneamente alle consultazioni di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 10/2010.

3. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera d) del comma 1 è predisposta al termine dei processi di partecipazione, concertazione, consultazione unitamente alla proposta della dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la VAS.

4. Sono avviati in contemporanea i seguenti adempimenti:

a) procedura per la fase preliminare di cui all'art. 23 della legge regionale 10/2010 per i piani o programmi soggetti a VAS;

b) informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;

c) avvio del procedimento di cui all'art. 15 della l.r. 1/2005 per i piani o programmi regionali soggetti alle procedure della medesima legge regionale 1/2005.

5. Restano ferme le ulteriori fasi previste dalla legge regionale 1/2005 e dalla legge regionale 10/2010.

Sezione II

PARTECIPAZIONE

Art. 11.

Forme di partecipazione

1. Nel corso del processo di elaborazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all'art. 15 della legge regionale 49/1999, alle forme di partecipazione definite dal dirigente responsabile sulla base di indirizzi della Giunta regionale.

2. La partecipazione è attivata sulla proposta di piano o programma elaborata a seguito degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto e prevede l'informazione al pubblico della proposta di piano o programma.

3. L'informazione al pubblico assicura l'accessibilità dei contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione nell'ambito del quadro normativo vigente e si realizza attraverso gli strumenti telematici, eventuali pubblicazioni, gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro eventuale strumento di comunicazione; le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione sono effettuate solo nei casi dell'art. 12 e negli altri previsti dalla legge.

4. Ove previsto, la partecipazione può prevedere anche la possibilità da parte del pubblico di presentare osservazioni sui contenuti dell'atto di programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in modo tale da garantire un'effettiva opportunità di esprimersi.

5. Le modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

6. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10, oltre agli esiti delle fasi di concertazione e confronto effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 49/1999, tiene conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.

7. Per i piani e programmi soggetti a VAS la partecipazione, per i contenuti rilevanti ai fini della VAS, avviene con le modalità stabilite dalla legge regionale 10/2010 e si svolge contemporaneamente ad eventuali altre forme di partecipazione per gli altri contenuti del piano; per i piani di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 si osservano le disposizioni della legge regionale 1/2005 e del D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).

Art. 12.

Modalità di informazione

1. Per i piani o programmi regionali, il deposito effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 10/2010 e dell'art. 17 della legge regionale 1/2005 sono effettuati in contemporanea mediante la messa a disposizione di una copia del provvedimento presso gli Uffici relazioni al pubblico (URP) della Giunta e Consiglio nonché mediante la pubblicazione nei siti internet.

2. A seguito dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale sono posti a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, i seguenti documenti:

a) il provvedimento di approvazione;

b) il piano o programma approvato;

c) il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani e programmi sottoposti a VAS.

Capo IV

CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI PIANO O PROGRAMMA

Art. 13.

Modello analitico

1. I contenuti dei documenti di piano di cui all'art. 2, comma 1, lettere da c) a d e) sono elaborati sulla base del modello analitico approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche alle fasi delle procedure di programmazione avviate e non ancora concluse anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale» e dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»).



Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 giugno 2011

ROSSI

11R0335

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 27.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2010.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 32 dell'11 luglio 2011)

(Omissis)

11R0341

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 34 del 18 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 21/2008

1. Il titolo della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile), è sostituito dal seguente: «Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 21/2008

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato, di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promuove:

a) la costituzione e l'espansione di imprese di giovani;

b) la costituzione e l'espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo;

c) la costituzione e l'espansione di imprese femminili;

d) la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21/2008

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21/2008, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese in espansione di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere costituite nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21/2008 è inserito il seguente:

«4-bis. Si considerano in espansione le imprese che effettuano investimenti allo scopo di aumentare la capacità produttiva o di favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o di incrementare il personale nel corso dei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 21/2008 è inserito il seguente:

«4-ter. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), devono essere costituite da soggetti che abbiano usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di agevolazione.».

4. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 21/2008 dopo le parole: «rami di azienda» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 21/2008

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 21/2008 è sostituita dalla seguente: «Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione di giovani».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2008 la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2008 la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2008 la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 21/2008

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale 21/2008 è sostituita dalla seguente: «Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di giovani in espansione».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21/2008, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti «comma 4-bis».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 21/2008 la parola «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 21/2008 la parola «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 21/2008 la parola «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».



Art. 6.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 21/2008

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 21/2008, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis
Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni
per le imprese femminili

1. L'impresa femminile di nuova costituzione, come indicata dall'art. 2, comma 3, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere donne;
- c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione della titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine l'impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

5. L'impresa femminile in espansione per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 al momento della presentazione della domanda. Alle imprese in espansione si applicano i commi 2, 3 e 4.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale 21/2008

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 21/2008, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter
Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese
costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali

1. L'impresa di nuova costituzione, come indicata dall'art. 2, comma 3, avviata da lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali come previsto dall'art. 2, comma 4 ter, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;
- b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali;
- c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992 non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

2. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 21/2008

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21/2008, è sostituito dal seguente: «1. Le agevolazioni per l'avvio e per l'espansione dell'attività sono erogate nelle seguenti forme:

- a) concessione di un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing;
- b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing;
- c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell'impresa da parte del soggetto gestore degli interventi agevolativi, individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera c).».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21/2008, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), è limitata alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

1-ter. L'imprenditore che ha ricevuto il contributo della Regione Toscana ai sensi della presente legge ha l'obbligo di informare, nel caso di cessione di quote azionarie della propria impresa, il compratore degli eventuali obblighi derivanti da essa.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 21/2008

1. L'art. 6 della legge regionale 21/2008 è sostituito con il seguente:

«Art. 6.
Condizioni e modalità delle agevolazioni

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui all'art. 5, comma 1.

2. La Giunta regionale stabilisce in particolare:

- a) i settori di attività economica ammissibili;
- b) le modalità di selezione per l'accesso alle agevolazioni;
- c) gli importi massimi ammissibili;
- d) la misura del contributo in conto interessi, della garanzia e della partecipazione al capitale delle imprese;
- e) la durata massima del piano di smobilizzo delle partecipazioni;
- f) i criteri per assicurare la pubblicizzazione degli strumenti stabiliti dalla presente legge e ne garantisce la maggiore informazione possibile nei confronti dei rispettivi destinatari.

3. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce inoltre:

- a) la quota dello stanziamento distinta tra le varie tipologie di imprese indicate dall'art. 1, comma 1;
- b) la quota degli stanziamenti destinati alle agevolazioni indicate dall'art. 5, comma 1.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 21/2008

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21/2008 le parole: «di sviluppo tecnologico» sono sostituite con le seguenti: «di investimento».

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 21/2008 le parole: «del piano di rientro» sono sostituite con le seguenti: «dei progetti di investimento».



Art. 11.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 21/2008

1. L'art. 8 della legge regionale 21/2008 è sostituito con il seguente:

«Art. 8.

Riduzione e revoca delle agevolazioni

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. Qualora sia accertata l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, si dispone la revoca delle agevolazioni, la restituzione delle somme erogate e si procede, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997, n. 59).».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 21/2008

1. L'art. 9 della legge regionale 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce:

a) le modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati dalle imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

b) le modalità per la determinazione delle imprese in espansione;

c) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all'art. 5, comma 1;

d) le spese ammissibili;

e) le modalità di concessione delle agevolazioni;

f) le modalità di realizzazione dei progetti di investimento;

g) le modalità dei controlli alle imprese, nel rispetto dell'art. 7;

h) le condizioni per la revoca delle agevolazioni;

i) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 21/2008

1. L'art. 10 della legge regionale 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in cui sono indicati:

a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

b) il numero di domande presentate e di quelle accolte, nonché l'ammontare dei finanziamenti erogati, distinti per categoria di beneficiario, tipologia di finanziamento ed area territoriale;

c) le principali cause di esclusione delle domande dall'erogazione dei finanziamenti.

2. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che analizza i risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 21/2008

1. L'art. 11 della legge regionale 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Norma finanziaria

1. Il finanziamento delle agevolazioni è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell'ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale 32/2002.

2. A decorrere dall'adozione degli atti attuativi di cui all'art. 5, comma 3, art. 6 ed art. 9 della presente legge, le risorse per l'anno 2011 sono determinate nell'importo massimo di euro 5.000.000,00 e sono stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 6.1.2 «Lavoro - Spese correnti» del bilancio di previsione 2011.

3. Per le annualità 2012 e 2013 le risorse destinate all'attuazione della presente legge fanno riferimento all'UPB 6.1.2 «Lavoro - Spese correnti» del bilancio pluriennale vigente 2011 - 2013, per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuna delle due annualità 2012 e 2013.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 15.

Norma transitoria

1. Alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 21/2008, adottato in attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 21/2008 nel testo antecedente alle modifiche disposte con la presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale 21/2008, è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 9.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 luglio 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.07.2011.

(Omissis).

11R0342

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazione@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

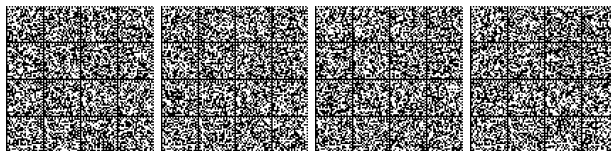
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 8 2 0 *

€ 3,00

